

STATUTO

**COOPERATIVA SEALAND
ASINARA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA CARLO LENCI 21

Numero REA: SS - 187002

Codice fiscale: 02572350904

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2014 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
Tel. 0793056053 Fax 0793055905
studio@notaiporqueddu.it

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

Allegato "A"
al Rep.15612/11910

E' costituita la società cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA SEALAND ASINARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Sassari.

Con decisione dell'Organo Amministrativo la Società potrà istituire e sopprimere ovunque su tutto il territorio nazionale succursali, agenzie, uffici e rappresentanza, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci

ART. 3

DURATA

La durata della società è fissata fino al 31/12/2060 (trentuno dicembre duemila-sessanta e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO - PREVALENZA-SCOPO – OGGETTO

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5

	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutua-	
	lità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale ef-	
	fettivamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero pa-	
	trimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 6	
	SCOPO	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fi-	
	ne è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività	
	d'impresa, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di	
	persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la ge-	
	stione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di oc-	
	cupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali.	
	Per il raggiungimento di tali scopi mutualistici, i soci instaurano con la coopera-	

tiva un ulteriore rapporto di lavoro; le prestazioni dei soci cooperatori in favore della società, nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e secondo quanto eventualmente stabilito da apposito regolamento interno, potranno avvenire nella forma del lavoro subordinato oppure in forma di lavoro autonomo, lavoro a progetto, collaborazione non occasionale o in qualsiasi altra forma prevista dalle normative vigenti.

ART.7 - OGGETTO

La società cooperativa sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità e senza finalità di lucro, nel rispetto delle normative vigenti in materia, previa le eventuali autorizzazioni amministrative, in quanto non riservato dalla legge a particolari soggetti, sussistendo i requisiti richiesti per lo svolgimento delle medesime, conformemente anche a quanto previsto dalla legge 381/1991 e con esclusione di ogni attività per la quale la legge prevede l'iscrizione ad albi professionali o ruoli o per la quale è vietato lo svolgimento in forma societaria, ha per oggetto le seguenti attività:

A) Educazione ambientale e alla sostenibilità con attività di ricerca scientifica, didattica, divulgativa, editoriale, ma anche mediante supporto dell'Università, in campo archeologico, naturalistico e socio economico, con organizzazione di campus e stage;

consulenza nel promuovere e diffondere, attraverso qualsiasi mezzo e qualsiasi tipo di iniziativa a carattere naturalistico e di educazione ambientale, anche attraverso l'ausilio di guide ambientali escursionistiche, guide ambientali geo-marine, guide turistiche;

offrire servizi per l'ambiente in genere ed in particolare per la gestione di parchi nazionali, aree protette, aree attrezzate per il turismo, per la raccolta differenziata

	di ogni tipo di rifiuto solido urbano attraverso apposite attrezzature, per la vigi-	
	lanza campestre, venatoria ed ecologica;	
	consulenza nell'attività di servizi e gestione anche connessi e/o collegati a musei,	
	centri congressi, parchi, riserve, oasi naturalistiche, aree marine, orti botanici, ac-	
	quari, anche attraverso attività di snorkeling, diving, birdwatching, guide naturali-	
	stiche, censimento flora e fauna;	
	promuovere l'organizzazione di corsi di informazione ambientale, didattico e pro-	
	fessionale nonchè gite, escursioni e sopralluoghi;	
	consulenza in qualsiasi attività di tipo naturalistico-ambientale che sia a sostegno	
	dello sviluppo, turistico, sociale e culturale delle persone, senza alcuna distinzio-	
	ne fra esse, compresi i minori e disabili;	
	formazione e consulenza in ambito socio-naturalistico, turistico e culturale a	
	qualsiasi soggetto ne faccia richiesta, quali ad esempio, privati, enti e imprese, in	
	qualsiasi modo, anche attraverso l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni;	
	attività di ideazione, produzione, organizzazione e realizzazione di viaggi e sog-	
	giorni, itinerari naturalistici, storico-culturali ed eno-gastronomici, e ogni altra at-	
	tività che sia inerente alla natura, ecologia e alla salvaguardia dell'ambiente, an-	
	che attraverso l'animazione ed accompagnamenti territoriali.	
	B) Gestione di strutture turistico ricettive, strutture alberghiere, ostelli e case per	
	la gioventù, case-vacanza, campeggi, colonie, stabilimenti balneari, punti ristoro,	
	self-service, mense, bar e pubblici esercizi e altre forme di ristorazione, agrituri-	
	simo, cinema, teatri, musei, pinacoteche, biblioteche e simili nonchè mostre ed e-	
	sposizioni; manutenzione spiagge e servizi vari ai bagnanti; prestazioni d'opera	
	in qualità di personale presso impianti e strutture turistiche (cameriere, cuoco,	
	guida turistica, receptionist); gestione di centri di avviamento agli sport e di im-	

6 di 35

	tacolo, la musica, il folklore e la diffusione delle radici e della cultura di un territorio;	
	gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali, attività finalizzate al turismo, allo sport e alla comunicazione (telematica, radio e televisiva), servizi di protezione civile e attività di servizio civile e comunque tutti i servizi esternalizzati dagli Enti locali delle tali attività inserite nell'oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi;	
	consulenza e progettazione nella realizzazione e nella manutenzione di sentieri e in genere di aree verdi e naturalistiche; lavori in muratura e di edilizia in genere; sistemazione del verde pubblico e privato, del verde attrezzato, giardinaggio, pulizia di parchi, giardini, strade, autostrade, impianti sportivi e tutto quanto è relativo alla valorizzazione ambientale.	
	C) Attività di impresa di pulizie in genere, nonchè la realizzazione, l'avvio e/o la gestione e la manutenzione di impianti e sistemi ecologici. Svolgere l'attività di impresa di pulizia, compresa la raccolta dei rifiuti e nettezza urbana, pulizia uffici, pulizia strade e servizi complementari, lavaggio di cassonetti, disinfestazione e simili; realizzare, avviare e/o gestire impianti o sistemi ecologici relativi allo smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, compresi quelli nocivi e pericolosi, nel campo civile, industriale, agricolo, pubblico e privato; provvedere con mezzi idonei alla raccolta, allo stoccaggio, alla selezione, al recupero, riuso, riciclo e alla commercializzazione dei rifiuti solidi e liquidi, nonchè al loro relativo smaltimento nei modi e nelle procedure previste dalle disposizioni legislative attuali e future in materia; attività di raccolta differenziata dei rifiuti; effettuare la lavorazione	

8 di 35

	a) ogni iniziativa volta a realizzare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la promozione di incontri pubblici, convegni, iniziative di sensibilizzazione, la predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale di ogni genere e tipo, volti alla qualificazione, riqualificazione, riconversione, aggiornamento.	
	b) ogni iniziativa volta a perseguire l'inserimento il reinserimento sociale lavorativo delle "fasce deboli" e dei soggetti svantaggiati quali: la predisposizione di progetti nonché gestione degli stessi in proprio e per conto di terzi di lavori socialmente utili.	
	c) alla promozione, realizzazione, gestione di centri di orientamento lavorativo, laboratori, stage e tirocini formativi, borse lavoro e quant'altro connesso a modalità propedeutiche all'inserimento lavorativo.	
	d) alla fornitura di sostegno socio-psico-pedagogico finalizzato alla capacità di sostenere le condizioni richieste dall'ambiente lavorativo.	
	e) alle attività di informazione e stretta collaborazione con gli appositi uffici del lavoro e della massima occupazione, con le Agenzie per l'impiego, le Organizzazioni Sindacali, le Organizzazioni degli Imprenditori, gli Enti Pubblici, le società miste pubblico-privato, e con ogni altro soggetto persona fisica o giuridica interagisca sul mercato del lavoro. Ad ogni altra attività prevista dal D.P.R. 602/1970.	
	Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n.328/2000 senza distinzione alcuna.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai	

	sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Società, con riguardo alle attività contemplate nell'oggetto sociale, potrà eser-	
	citare attività di cui all'art. 1 della legge 23.11.1939 n. 1815 e comunque per le	
	quali sia prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilita-	
	zione, nel rispetto della normativa specifica.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamen-	
	to Statutario approvato dall'Assemblea sociale.	
	Per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà svolgere attività che	
	siano funzionali all'erogazione dei servizi di qui sopra, nessuno escluso; tali atti-	
	vità potranno essere gestite se finalizzate all'inserimento di persone socialmente	
	svantaggiate come indicate nell'art. 4 della L.381/91 e purchè, a giudizio dell'or-	
	gano amministrativo, tali persone svantaggiate abbiano comunque una sufficiente	
	attitudine al lavoro e che la presenza di "altri" soci sia tale da garantire il regolare	
	svolgimento dell'attività.	
	In maniera strumentale al conseguimento del suddetto oggetto sociale, la Società	
	potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, purchè non nei con-	
	fronti del pubblico e finanziarie, compreso il rilascio di fideiussioni, avalli e ga-	
	ranzie di ogni genere, anche reali, nonchè qualsiasi altra operazione che sia rite-	
	nuta necessaria od anche soltanto opportuna o utile per il conseguimento, anche	
	indiretto, dello scopo sociale quali:	

	attività di trasporto cose e/o persone; attività di legatoria, stampa, editoria; elabo-	
	razione dati; servizi di cucina e refettorio compreso distribuzione pasti nonchè la-	
	vanderia e stireria, presso, plessi scolastici, aziendali, turistici e di ogni altro ge-	
	nere; servizi di assistenza scolastica; servizi di custodia e vigilanza di immobili	
	pubblici e privati, compreso quella di musei, pinacoteche, biblioteche e simili,	
	nonchè di mostre ed esposizioni. Centralino e portineria; servizi di gestione di	
	serre e vivai; servizi di recapito per enti pubblici e privati della corrispondenza	
	commerciale, dépliant e volantini pubblicitari, circolari e stampe, trasporto pacchi	
	e colli; operare nel settore della salvaguardia, recupero, restauro e ristrutturazione	
	di fabbricati urbani e non, recupero e gestione di terreni; effettuare e cooperare	
	per conto di enti pubblici e privati al servizio di prevenzione incendi e rischio i-	
	draulico e idrogeologico e per tutte le attività collegate alla protezione civile; cu-	
	rare la formazione morale e professionale dei propri soci e non; provvedere al	
	miglioramento economico e morale dei soci nonchè ad ogni altra forma di assi-	
	stenza e previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della	
	mutualità; gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi: a-	
	ziende agricole in proprietà o in affitto; attività di conservazione e trasformazione	
	di prodotti agricoli prodotti in proprio acquistati; lavorazioni agricole a favore di	
	terzi con i propri mezzi attività finalizzate alla commercializzazione dei propri	
	prodotti.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Pri-	
	vati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle atti-	
	vità previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste dispo-	
	ste dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici o	
	Privati interessati allo sviluppo della cooperazione, purchè nel rispetto delle nor-	

12 di 35

TITOLO III - SOCI - QUOTE		
ART. 8		
REQUISITI DEI SOCI		
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle se-	
	guenti categorie:	
	- Soci lavoratori	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire,	
	che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto del-	
	la cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifi-	
	ca caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con	
	la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	sentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la pre-	
	stazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo	
	sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-	
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	- Soci lavoratori svantaggiati	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa	

	e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa	
	stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione	
	proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	- Soci volontari	
	Prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in ma-	
	teria di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente	
	sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa socia-	
	le e per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazio-	
	ne dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci	
	volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva ri-	
	spetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizio-	
	ni vigenti.	
	- soci sovventori:	
	Apportatori di capitale non remunerato per sostenere gratuitamente l'attività della	
	cooperativa, i quali partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per il	
	potenziamento aziendale;	
	Possono altresì essere soci cooperatori soggetti diversi dalle persone fisiche, ed	
	in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperati-	
	va sia composta da più di tre soci.	

Non possono divenire soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 9

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se **persona giuridica** - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

– i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

– l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 10

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo, oltre l'importo della quota minima sociale e alla tassa di ammissione, un'ulteriore quota di capitale sociale da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

ART. 11

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. E' vietato il trasferimento parziale delle quote del socio.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 12

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura la società, non può agi-

re esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio.

In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4^ comma del Codice civile.

Hanno il diritto di recedere i soci operatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungi-

	mento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla so-	
	cietà.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se	
	non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne imme-	
	diata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della co-	
	municazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quello	
	mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	ART. 15	
	ESCLUSIONE	
	L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contrat-	
	to sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti	
	a qualsiasi titolo verso la cooperativa;	
	7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli interessi	
	della cooperativa;	
	8. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministrazione non consoni	
	all'immagine e al buon nome della società.	

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

ART. 17

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine so-

no responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO – CAPITALE SOCIALE – BILANCIO

ART. 18

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie

quote.

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 19

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge. In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

ART. 20

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21

RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi.

sivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

ART. 22

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%;
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massi-

	ma consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della pre-	
	valenza;	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	<i>TITOLO V</i>	
	<i>ORGANI SOCIALI</i>	
	ART. 23	
	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci	
	b) Amministratore Unico, Consiglio di amministrazione o in alternativa, uno o più amministratori;	
	c) collegio sindacale, se nominato o se obbligatorio in forza di legge.	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 24	
	DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non interve- nuti o dissenzienti.	
	ART. 25	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa delibera- zione dell'organo amministrativo.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione	

	del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene	
	convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.	
	Potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'ogget-	
	to della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione previ-	
	sta dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro	
	soci e in regola con i versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con avviso affisso	
	presso la sede sociale o spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'a-	
	dunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio	
	risultante dal libro dei soci . Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati	
	il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per	
	la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato	
	per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
	l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.	
	ART. 26	
	COMPETENZE E	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	

	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti .	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci .	
	ART. 27	
	DIRITTO DI VOTO	

	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il di-	
	ritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posse-	
	duta. Non è previsto il voto plurimo.	
	ART. 28	
	DELEGHE DI VOTO E	
	MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
	DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappre-	
	sentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere	
	conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	due soci .	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è	
	sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi so-	
	stituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art.	
	2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dall'Organo Amministrativo ed in sua assenza da perso-	
	na eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa	
	modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se	
	del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche so-	
	ciali o per deliberazioni concernenti soci, si potrà procedere con la votazione a	
	scrutinio segreto ovvero altra modalità di votazione da specificarsi nei regola-	

	menti interni .	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior	
	numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessa-	
	ti, con il sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'As-	
	semblea e dal Segretario.	
	ART. 29	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più	
	province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutua-	
	listiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve	
	prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate	
	ai regolamenti interni.	
	ART. 30	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda	
	al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di cate-	
	goria.	
	CAPO II	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 31	
	COMPOSIZIONE	
	La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai	

	soci al momento della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri;	
	c) da uno o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a	
	maggioranza.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto tra i soci cooperatori. In caso di no-	
	mina del Consiglio di Amministrazione l'amministrazione della società può esse-	
	re affidata anche a soggetti non soci purchè la maggioranza dei consiglieri sia	
	scelta tra i soci cooperatori.	
	Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decado-	
	no dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c..	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui al-	
	l'art.2390 c.c..	
	Gli amministratori restano in carica sino a revoca. E' ammessa la rieleggibilità.	
	ART. 32	
	COMPETENZE	
	L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di or-	
	dinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente	
	statuto riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare direttori, procuratori "ad negotia" e man-	
	datari in genere per determinati atti o categorie di atti.	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo	
	amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dell'at-	
	to di nomina.	
	Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momen-	

to della nomina.

ART. 33

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti .

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali

che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 34

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione al Presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delega-

re i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente e al Consigliere delegato,
nonché con speciale procura ad impiegati della società.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

ART. 35

Alla società si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per le
società a responsabilità limitata di cui agli artt. 2477 e seguenti del Codice Civile.

ART. 36

CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli ammi-
nistratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri socia-
li ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità con-
tro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI

SCIoglimento – insolvenza - liquidazione

ART. 37

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deli-
berazione dell'assemblea.

ART. 38

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liqui-
datori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio so-
ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,
dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

	cooperazione.	
	ART. 39	
	INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.	
	ART. 40	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 41	
	Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatizzata messa in liquidazione della società.	
	ART. 42	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.	
	ART. 43	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.	

34 di 35

[illegible]